

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

10.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

INDICE

	PAG.	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 10,15.
FORMA ed altri: Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato (1553)	61	OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
PRESIDENTE	61, 65	Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Forma ed altri: Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1553).
CITARISTI	65	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Forma ed altri: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559 e 30
CUOJATI	65	
MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	65, 67	
SACCONI, <i>Relatore</i>	65, 67	
SARRI TRABUJO	64, 65, 67	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	68	

aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ».

Come i colleghi ricordano, abbiamo già esaurito la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione agricoltura ci ha trasmesso il seguente parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« La XI Commissione osserva che in particolare all'articolo 4 dovrebbe essere esplicitamente sancito che i prodotti ottenuti attraverso processo di idrodifusione di fecce o vinacce non possono assumere la denominazione di "grappa" o di "acquavite di vino" o "distillato di vinaccia"; come pure che non è consentito nella preparazione di acquaviti di vino, di distillati di vinaccia e di grappa, l'impiego di liquidi derivanti dalla spremitura, lavaggio o processi di idrodifusione delle fecce o vinacce ».

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermenti di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali" ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, né superiore a 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) l'aggiunta di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela" ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'arti-

colo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Le denominazioni di ‘acquavite’, di ‘acquavite di vino’, di ‘distillato di vino’, di ‘arzente’ o di ‘brandy’ sono riservate all’acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l’aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l’aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L’aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L’invecchiamento dell’acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno”».

(È approvato).

Do lettura dell’articolo successivo.

ART. 4.

«L’articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Le denominazioni ‘acquavite di vinaccia’ o di ‘distillato di vinaccia’ o di ‘grappa’ sono riservate all’acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l’esclusione dell’impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime.

È consentita l’aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità

non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

È consentita l’aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L’aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni ‘riserva’ o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento né interno né esterno”».

L’onorevole Sarri Trabujo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«È consentita l’aggiunta alle vinacce durante il processo di distillazione delle sue fecce naturali di vino ovvero, nel rispetto dei sottoprodotti ottenibili da una normale vinificazione».

La onorevole Sarri Trabujo ha anche presentato il seguente articolo aggiuntivo, che prego di illustrare insieme all’emendamento all’articolo 4.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

«Le denominazioni di “distillato di vinello” o di “acquavite di vinello” o di “grappa di vinello” sono riservate all’acquavite ottenuta dalla distillazione dei liquidi derivanti dal lavaggio e dalla diffusione delle vinacce in presenza o meno delle stesse.

È consentita l'aggiunta durante il processo di distillazione di fecce naturali di vino ovvero nel rispetto dei sottoprodotti ottenibili da una normale vinificazione.

È consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è vietato far uso delle parole "classica" "tradizionale" e consimili mentre è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto ivi comprese le dizioni "riserva" o simili, in italiano o in lingua straniera solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di 12 mesi di cui non meno di 6 in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento né interno né esterno».

SARRI TRABUJO. Sull'articolo 4, e in particolare sulla questione di distinguere i due processi produttivi per la grappa tradizionale e la grappa « industrializzata », si è svolta un'ampia discussione. In proposito dobbiamo avere presente che in Italia il prodotto classico che, naturalmente se aiutato, può penetrare nei mercati esteri, è quello tradizionale. È necessario quindi stabilire le differenziazioni di questo nostro prodotto tradizionale. La grappa viene estratta dalle vinacce, mentre la sostanza di cui parlavo prima, che non è grappa, viene prodotta con una idrodifusione sulle vinacce, ottenendo una sorta di vinello che, distillato, appare orientativamente come grappa dal punto di vista del gusto. È un processo che viene usato, e molto di più, in altri paesi ma che dà un prodotto sostanzialmente diverso dalla grappa.

Mi pare quindi chiara l'esigenza di distinguere nel provvedimento in esame i due processi produttivi per tutelare la nostra produzione italiana e, nel contempo, i consumatori. Infatti il costo sostenuto dal produttore di grappa classica, cioè

tradizionale, è molto più alto di quello sostenuto dal produttore di grappa industrializzata. Occorre quindi tutelare il consumatore, il produttore ed il prodotto stesso. Nel settore vi è un grosso deficit; si parla di 59 miliardi nel 1978 e di 80 miliardi nel 1979. Il problema è stato sollevato dalla Commissione agricoltura in molte sedute della precedente legislatura ed è stato di nuovo sollevato al Senato in questa legislatura.

Posso comprendere le ragioni per le quali il relatore suggerisce di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, che sono essenzialmente ragioni di rapidità dell'iter della proposta di legge. Tuttavia stiamo modificando i processi produttivi della grappa, del *whisky* e del *rhum* e mi sembra giusto distinguere la grappa proveniente dal processo di vinaccia da quella derivante dal processo di idrodifusione. Inoltre le fecce sono dei sottoprodotti naturali della vinificazione e mi chiedo come sia possibile stabilire in un decreto le quantità di fecce da aggiungere in una distillazione. In proposito vi è un primo problema che desidero sottolineare. La vinaccia arriva in distilleria molto spremuta, per cui il produttore deve riequilibrarla se vuole ottenere il prodotto storico della grappa. Qual è la normale vinificazione? Tutti i testi, anche chimici, lo dicono. Da un quintale di uva abbiamo 68-70 chilogrammi di vino, 10-12 chilogrammi di vinacce, 4-6 chilogrammi di fecce e 16-14 chilogrammi di raspi. Ora, indicare per decreto delle quantità diverse mi pare innaturale, in quanto abbiamo un processo naturale di vinificazione che dà questi risultati in termini di sottoprodotti e di prodotto.

Penso quindi sia opportuno inserire la dizione da noi proposta, tanto più che all'articolo 3 si prevede che le denominazioni di « acquavite », di « acquavite di vino », di « distillato di vino », di « arzenite » o di « brandy » sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali. Come mai nell'articolo 3 viene inserito questo principio, mentre

nell'articolo 4 si dà la possibilità per decreto di modificare queste composizioni naturali?

Pur riconoscendo che è necessario addivenire urgentemente ad una chiarificazione di tutta la materia, direi che questi due problemi sono importanti.

SACCONI, *Relatore*. Gli emendamenti presentati recepiscono le osservazioni espresse dalla Commissione agricoltura. Inoltre, l'emendamento all'articolo 4 riguarda questa questione — già sollevata al Senato mediante lo strumento dell'ordine del giorno — che si riferisce alla quota di fecce naturali che possono essere utilizzate nel processo di distillazione.

L'articolo aggiuntivo riguarda il problema relativo alla denominazione di acquavite di vinello ed alla tutela della acquavite di vinaccia, problema che si pone non tanto con riferimento alla produzione nazionale, quanto a quella estera ed alla relativa concorrenza.

Si tratta di legittime preoccupazioni che, però, ritengo possano trovare risposta in un ordine del giorno. Invito pertanto l'onorevole Sarri Trabujo a ritirare i suoi emendamenti.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa all'invito del relatore ritenendo opportuno arrivare all'approvazione della proposta di legge senza ulteriori ritardi.

Posso dire che già si è provveduto perché la normativa comunitaria rechi disposizioni concernenti la produzione e il commercio dell'acquavite. Posso inoltre dichiarare che a livello tecnico si sta discutendo del problema, anche se non si è arrivati ad una conclusione.

CITARISTI. Anche il gruppo democristiano ritiene che le osservazioni della collega Sarri Trabujo siano puntuali; ma, per i motivi ricordati dal rappresentante del Governo e che ci sembra di ritrovare anche nell'intervento della stessa onorevole Sarri Trabujo, riteniamo di associarci all'invito rivolto dal relatore al-

l'onorevole Sarri Trabujo perché ritiri i suoi emendamenti per trasformarli in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. A questo proposito vorrei sentire anche i rappresentanti degli altri gruppi.

CUOJATI. Il gruppo socialdemocratico è favorevole alla proposta di trasformazione degli emendamenti in ordine del giorno.

SACCONI, *Relatore*. Mi permetto di chiedere una brevissima sospensione per procedere alla stesura dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11.

SARRI TRABUJO. Ritiro il mio emendamento all'articolo 4 nonché l'articolo aggiuntivo 4-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 5 al 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

« All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

“ La denominazione 'rum puro' è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ” ».

(È approvato).

ART. 6.

« L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

" Le denominazioni 'acquavite di cereali', 'distillato di cereali', 'whisky' o 'whiskey' sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica 'scotch' nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al *whisky* scozzese.

La qualifica 'irish' è riservata al *whisky* irlandese.

La denominazione di 'blended whisky' o 'blended whiskey' è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione *whisky* o *whiskey* ».

(È approvato).

ART. 7.

« Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

" ART. 9-bis. — Le denominazioni 'acquavite bianca di cereali' o 'distillato bianco di cereali' sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

La denominazione 'korn' o 'corn' è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione di 'saké distillato' è riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello ».

(È approvato).

ART. 8.

« L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

" Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero ».

(È approvato).

ART. 9.

« Al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto; ».

(È approvato).

ART. 10.

« All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

" Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori ».

(È approvato).

ART. 11.

« Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali,

per essere riutilizzati in operazioni di distillazione alcolica non superiore ad 86° ».

(È approvato).

ART. 12.

« I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purché in regola con le disposizioni precedentemente in vigore ».

(È approvato).

ART. 13.

« Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 14.

« L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato ».

(È approvato).

Gli onorevoli Sarri Trabujo, Sacconi e Citaristi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione Industria della Camera dei deputati, con riferimento alla discussione relativa alla proposta di legge n. 1533,

impegna il Governo:

1) ad emanare le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 in termini tali da consentire l'aggiunta alle vinacce durante il processo di distillazione delle sue fecce naturali di vino, ovvero nel rispetto dei sottoprodotti ottenibili da una normale vinificazione;

2) a svolgere azione di controllo e tutela nel senso di impedire che in Italia e all'estero i prodotti ottenuti attraverso processi di idrodifusione di fecce o di vinacce assumano la denominazione di « grappa » o di « acquavite di vino » o di « distillato di vinaccia »;

3) ad esplicitare ogni azione per la protezione esclusiva della denominazione « grappa » nell'ambito della Comunità e più in generale nel mercato estero, aggiungendo la distinzione tra i prodotti di diverso invecchiamento.

(0/1553/12/1).

SACCONI. Si tratta di un ordine del giorno che si illustra da sé, le cui motivazioni sono state, per altro, già espresse nel corso dei precedenti interventi.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno nel senso che si impegna a trasmettere in sede comunitaria le osservazioni ed i suggerimenti contenuti nello stesso, ma, evidentemente, non si può impegnare su quanto sarà deciso a livello CEE.

SACCONI. Tenuto conto delle dichiarazioni del sottosegretario Mazzoli, non insistiamo per la votazione.

SARRI TRABUJO. Il gruppo comunista, pur giudicando positivo l'ordine del giorno, si asterrà dalla votazione sul complesso del provvedimento diversamente da quanto è avvenuto al Senato poiché si sono verificati fatti nuovi e contraddittori che vorrei sottolineare.

Vi è stato, innanzitutto, un decreto-legge, n. 1717, che ha stabilito che l'AIMA

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

distilli *alcool* grezzo dalla sovrapproduzione di vino; inoltre un secondo decreto ha aumentato l'imposta di fabbricazione passando dalle 120 mila alle 600 mila lire, provocando grosse difficoltà alle aziende della distillazione che sono cinquanta ed hanno circa sei mila dipendenti. Tutto questo ci induce, come ho già dichiarato, ad astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Forma ed altri: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1553).

Presenti	30
Votanti	18
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Bassetti, Cappelli, Ceni, Citaristi, Cuojati, Dujany, Ferrari Silvestro, Fioret, Forte Francesco, Laforgia, Martinat, Merloni, Moro, Sacconi, Staiti di Cudidia delle Chiuse, Sangalli, Tesini Aristide.

Si sono astenuti:

Boggio, Brini, Cacciari, Cappelloni, Catalano, Cerrina Feroni, Graduata, Grassucci, Olivi, Pugno, Sarri Trabujo, Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO